

(N. 2066)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 ottobre 1982

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DI GIESI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

e col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

(V. Stampato Camera n. 3660)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 ottobre 1982*

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1°
ottobre 1982, n. 694, concernente proroga della fiscalizzazione
degli oneri sociali fino al 30 novembre 1982 e misure per il
contenimento del disavanzo del settore previdenziale**

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 694, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 novembre 1982 e misure per il contenimento del disavanzo del settore previdenziale, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « Il termine per i versamenti in conto corrente postale dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo per gli operai a tempo determinato nonché dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e rispettivi concedenti, compresi i contributi aggiuntivi, in scadenza al 10 novembre 1982, è prorogato al 10 dicembre 1982 ».

All'articolo 2:

al quarto comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « e deve essere non inferiore, a parità di trattamento retributivo, a quello determinato ai sensi del precedente comma »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, deve essere interpretato nel senso che la facoltà di riscatto, ai fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, del corso legale degli studi universitari deve essere riconosciuta a quanti, muniti di diploma di laurea, si trovino inquadrati in una carriera direttiva dello Stato anche se tale diploma sia stato considerato, ai fini degli sviluppi di carriera, successivamente all'immissione in servizio. L'esercizio di detta facoltà resta limitato ai periodi

LEGISLATURA: VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

di studio non contemporanei ai servizi civili e militari, di ruolo e non di ruolo, considerati utili agli stessi fini per effetto di disposizioni diverse ».

Gli atti ed i provvedimenti, adottati in applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 2 agosto 1982, n. 493, restano validi anche ai fini degli atti e provvedimenti ad essi conseguenti e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle stesse disposizioni.

Decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 694, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 2 ottobre 1982.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 novembre 1982 e misure per il contenimento del disavanzo nel settore previdenziale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare la fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 novembre 1982 e di adottare immediate misure per il contenimento del disavanzo del settore previdenziale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° ottobre 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

(Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali)

A favore dei soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267, gli sgravi contributivi vigenti al 30 giugno 1982 sono prorogati a tutto il periodo di paga in corso alla data del 30 novembre 1982.

La riduzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267, ferme restando le condizioni previste dall'articolo stesso, è estesa ai contributi relativi a tutte le giornate di lavoro svolte dagli operai agricoli e retribuite per l'anno 1982.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali)

Identico.

La riduzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267, ferme restando le condizioni previste dall'articolo stesso, è estesa ai contributi relativi a tutte le giornate di lavoro svolte dagli operai agricoli e retribuite per l'anno 1982. Il termine per i versamenti in conto corrente postale dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo per gli operai a tempo determinato nonché dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e rispettivi concedenti, compresi i contributi aggiuntivi, in scadenza al 10 novembre 1982, è prorogato al 10 dicembre 1982.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Alla spesa conseguente all'applicazione del presente articolo, valutata in lire 2.660 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

(Contributi per la Cassa integrazione guadagni e per le indennità economiche di malattia e di maternità - Riscatto del corso legale di laurea)

Con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 3 agosto 1982, le aliquote dei contributi dovuti alla Cassa integrazione guadagni — gestione ordinaria dell'industria e speciale dell'edilizia — sono elevate dello 0,90 per cento della retribuzione lorda imponibile.

Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente, la quota parte dei contributi di malattia di cui all'articolo 14, primo e secondo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, è elevata dello 0,25 per cento della retribuzione imponibile e corrispondentemente è aumentato il contributo di malattia a carico del datore di lavoro; con la medesima decorrenza, il contributo dovuto all'INPS dal datore di lavoro per le prestazioni economiche di maternità è elevato dello 0,70 per cento della retribuzione imponibile.

Per il riscatto del periodo di corso legale di laurea è soppressa la riduzione del 50 per cento prevista dall'articolo 2-*novies* del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, relativamente alle domande di riscatto presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il contributo per il riscatto del periodo di corso legale di laurea, da corrisponderci dal personale civile dello Stato, per le domande presentate ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è calcolato sulla base di coefficienti attuariali da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Identico.

Identico.

Articolo 2.

(Contributi per la Cassa integrazione guadagni e per le indennità economiche di malattia e di maternità - Riscatto del corso legale di laurea)

Identico.

Identico.

Identico.

Il contributo per il riscatto del periodo di corso legale di laurea, da corrispondersi dal personale civile dello Stato, per le domande presentate ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è calcolato sulla base di coefficienti attuariali da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro e deve essere non inferiore, a parità di trattamento retributivo, a quello determinato ai sensi del precedente comma.

L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, deve essere interpretato nel senso che la facoltà di riscatto, ai fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, del corso legale degli studi universitari deve essere riconosciuta a quanti, muniti di diploma di laurea, si trovino inquadrati in una carriera direttiva dello Stato anche se tale diploma sia stato considerato, ai fini degli sviluppi di carriera, successivamente all'immissione in servizio. L'esercizio di detta facoltà resta limitato ai periodi di studio non contemporanei ai servizi civili e militari, di ruolo e non di ruolo, considerati utili agli stessi fini per effetto di disposizioni diverse.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1982.

PERTINI

SPADOLINI — DI GIESI — LA MALFA
— ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

*(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati)*